

Piano di base II della Cassa pensioni Posta

In vigore dal 1° gennaio 2024

- Per le persone assicurate nel piano di base II si applicano:**
- il regolamento di previdenza della Cassa pensioni Posta, in vigore dal 1° gennaio 2024;
 - il piano di base II della Cassa pensioni Posta, in vigore dal 1° gennaio 2024.

Cassa pensioni Posta
Viktoriastrasse 72
Casella postale
3000 Berna 22
Telefono 058 338 56 66
e-mail pkpost@pkpost.ch
www.pkpost.ch

Piano di base II della Cassa pensioni Posta

1	Campo d'applicazione e basi di calcolo	
Art. 1	Inizio dell'assicurazione per la vecchiaia	3
Art. 2	Componenti variabili del salario da assicurare	3
2	Finanziamento	
Art. 3	Ammontare dei contributi di risparmio	4
Art. 4	Ammontare dei contributi di rischio	4
Art. 5	Ammontare dei contributi complementari del datore di lavoro	4
3	Prestazioni	
Art. 6	Prestazioni nel piano di base II	5
3.1	Ammontare della rendita per il/la coniuge superstite, per orfani e figli, ammontare del capitale garantito in caso di decesso	
Art. 7	Ammontare della rendita per il/la coniuge superstite	5
Art. 8	Ammontare della rendita per orfani e figli	5
Art. 9	Ammontare del capitale garantito in caso di decesso	5
Art. 9a	Importo della prestazione in capitale	5
3.2	Rendita transitoria AI	
Art. 10	Diritto	6
Art. 11	Importo	6
Art. 12	Finanziamento	6
4	Riscatto	
Art. 13	Riscatto per il raggiungimento delle prestazioni massime	7
Art. 14	Riscatto in vista del pensionamento anticipato	8
Art. 15	Riscatto della rendita transitoria AVS	9
5	Importi limite, interessi, aliquote di conversione, tasse	
Art. 16	Importi limite	10
Art. 17	Interessi	10
Art. 18	Ammontare dell'aliquota di conversione (in %) per il calcolo della pensione di vecchiaia	10
Art. 19	Tasse	10
6	Entrata in vigore	
Art. 20	Entrata in vigore	11

1 Campo d'applicazione e basi di calcolo

Art. 1 **Inizio dell'assicurazione per la vecchiaia (art. 8 cpv. 3 regolamento di previdenza)**

L'assicurazione per la vecchiaia subentra dal 1° gennaio dell'anno successivo al compimento del 21° anno d'età.

Art. 2 **Componenti variabili del salario da assicurare**

¹ Il 1° aprile di ogni anno il datore di lavoro trasmette alla Cassa pensioni Posta, indipendentemente dal grado d'occupazione della persona assicurata, le componenti salariali variabili da assicurare. Queste componenti sono elementi integrativi del salario annuo determinante. Fatta salva un'invalidità o un pensionamento parziale, l'importo complessivo delle componenti salariali variabili assicurate resta invariato durante i 12 mesi successivi.

² Sono componenti salariali variabili da assicurare:

- a. le indennità cumulate durante l'anno civile trascorso per:
 - il lavoro serale, notturno o domenicale svolto regolarmente ai sensi della legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio, e
 - il servizio di picchetto, e
 - b. le seguenti indennità versate regolarmente:
 - indennità speciali,
 - indennità per sostituzione del capogruppo, e
 - indennità di turno, e
 - c. i seguenti contributi versati annualmente:
 - bonus e partecipazioni agli utili d'esercizio,
 - componenti variabili del «salario vendita» e provvigioni,
 - parti individuali relative alle prestazioni, nonché
 - d. i contributi computati per l'utilizzo di veicoli di servizio.
- L'elenco di cui alle lettere a–d è esaustivo.

³ Il datore di lavoro affiliato può impegnarsi nei confronti dei propri collaboratori, nel quadro di un contratto collettivo di lavoro o di un regolamento, ad assicurare le componenti del salario non incluse nel salario annuo determinante.

2 Finanziamento (art. 15 ss regolamento di previdenza)

Art. 3 Ammontare dei contributi di risparmio

Età	Contributi di risparmio in % del salario assicurato		
	Dipendente		Datore di lavoro
	Minus	Standard	
22 – 34	4.00	6.00	6.90
35 – 44	6.00	8.00	8.90
45 – 54	8.00	10.00	10.90
55 – 65	10.00	12.00	12.90

Il piano di base II offre 2 piani di risparmio: standard e minus (vedi art. 5 regolamento di previdenza).

Art. 4 Ammontare dei contributi di rischio

Età	Contributi in % del salario assicurato		
	Dipendente	Datore di lavoro	Totale
18 – 21	0.50	0.50	1.00
22 – 65	1.50	1.50	3.00

Art. 5 Ammontare dei contributi complementari del datore di lavoro

Il datore di lavoro assume i costi:

- a. del finanziamento della rendita transitoria AI;
- b. amministrativi.

3 Prestazioni

Art. 6 **Prestazioni nel piano di base II**

Nel piano di base II sono assicurate le seguenti prestazioni:

- a. rendite di vecchiaia;
- b. rendite transitorie AVS;
- c. rendite per figli di pensionati;
- d. capitali di vecchiaia;
- e. rendite d'invalidità;
- f. rendite transitorie AI;
- g. rendite AI per figli;
- h. rendite al/alla coniuge superstite e rendite al/alla partner superstite secondo la legge sull'unione domestica registrata;
- i. rendite al/alla partner convivente superstite;
- j. rendite al/alla coniuge divorziato/a;
- k. rendite per orfani;
- l. capitale garantito in caso di decesso e prestazioni in capitale;
- m. compensazione del rincaro sulle rendite in corso;
- n. prestazioni di uscita;
- o. prestazioni al/alla coniuge divorziato/a in caso di divorzio;
- p. prestazioni nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni.

3.1 Ammontare della rendita per il/la coniuge superstite, per orfani e figli, ammontare del capitale garantito in caso di decesso

Art. 7 **Ammontare della rendita per il/la coniuge superstite (art. 59 regolamento di previdenza)**

In caso di decesso della persona assicurata, la rendita per il/la coniuge superstite ammonta:

- a. al 65% della rendita d'invalidità in corso o assicurata, ma al massimo all'80% della rendita di vecchiaia acquisita, se la persona assicurata non percepiva una rendita di vecchiaia;
- b. al 65% della rendita di vecchiaia in corso, se la persona assicurata ne percepiva una.

Art. 8 **Ammontare della rendita per orfani e figli (art. 66 regolamento di previdenza)**

Per ogni figlio avente diritto:

- a. la rendita per orfani ammonta al 10% della rendita d'invalidità assicurata o in corso, o al 10% della rendita di vecchiaia in corso (art. 66 e 67 regolamento di previdenza);
- b. la rendita AI per figli ammonta al 10% della rendita d'invalidità in corso (art. 54 e 55 regolamento di previdenza);
- c. la rendita per figli di pensionati ammonta al 10% della rendita di vecchiaia in corso (art. 46 e 47 regolamento di previdenza).

Art. 9 **Ammontare del capitale garantito in caso di decesso (art. 68, 69 e 70 regolamento di previdenza)**

Il capitale garantito in caso di decesso corrisponde al capitale di risparmio valido al momento del decesso. Dal capitale garantito in caso di decesso è dedotto l'importo delle rendite e delle indennità versate in seguito al decesso. In caso di decesso, diventano inoltre esigibili i capitali dei conti di risparmio complementari.

Art. 9a **Importo della prestazione in capitale (art. 56 cpv. 2 Regolamento di previdenza)**

La prestazione in capitale unico corrisponde al valore reale della rendita per coniugi, al massimo però al capitale di vecchiaia disponibile al momento del decesso.

3.2 Rendita transitoria AI

Art. 10 **Diritto**

¹ Hanno diritto a una rendita transitoria AI le persone assicurate che percepiscono una rendita d'invalidità secondo l'art. 50 del regolamento di previdenza e che non hanno diritto né a una rendita o a un'indennità giornaliera ai sensi della LAI o della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF), né a una rendita ai sensi della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).

² Se la persona assicurata percepisce una rendita parziale secondo la LAI o la LAINF non ha diritto a una rendita transitoria AI.

Art. 11 **Importo**

La rendita transitoria AI corrisponde al 62,5% della rendita intera massima secondo la LAI in relazione alla riduzione per motivi di salute del grado di occupazione alla nascita del diritto alle prestazioni d'invalidità della Cassa pensioni Posta.

Art. 12 **Finanziamento**

Il datore di lavoro finanzia la rendita transitoria AI, e gli adeguamenti al rincaro, a condizione che abbia concessa tale.

4 Riscatto

Art. 13 Riscatto per il raggiungimento delle prestazioni massime (art. 25 regolamento di previdenza)

La quota di riscatto massima corrisponde all'importo indicato nella tabella sottostante, dedotti il capitale di risparmio accumulato, gli averi su conti, depositi o polizze di libero passaggio, nonché eventuali prelievi anticipati e fondi previdenziali eccedentari dal pilastro 3a.

Età al momento del riscatto	Capitale di risparmio massimo in % del salario assicurato	Età al momento del riscatto	Capitale di risparmio massimo in % del salario assicurato	Età al momento del riscatto	Capitale di risparmio massimo in % del salario assicurato
23	13	39	275	55	736
24	26	40	297	56	775
25	39	41	320	57	816
26	53	42	343	58	857
27	67	43	367	59	899
28	81	44	391	60	942
29	96	45	416	61	986
30	111	46	445	62	1030
31	126	47	475	63	1076
32	141	48	505	64	1122
33	157	49	536	65	1170
34	173	50	568	66	1170
35	189	51	600	67	1170
36	210	52	633	68	1170
37	231	53	667	69	1170
38	253	54	701	70	1170

L'età della persona assicurata è calcolata in base all'anno e ai mesi compiuti.

Esempio:

– età	52 anni
– salario assicurato	40 000 CHF
– capitale di risparmio disponibile	120 000 CHF
– importo massimo (633%*40 000)	253 200 CHF
– riscatto possibile (253 200–120 000)	133 200 CHF

Art. 14 Riscatto in vista del pensionamento anticipato (art. 26 regolamento di previdenza)

L'importo di riscatto massimo per il conto di risparmio complementare «Riscatto pensionamento anticipato» corrisponde alla somma indicata nella tabella sottostante per l'età di pensionamento scelta, dedotti il capitale di risparmio restante dopo il «Riscatto per il raggiungimento delle prestazioni massime» e il capitale di risparmio accumulato sul conto complementare.

Tabella riscatto

Età al momento del riscatto	Capitale di risparmio massimo sul conto complementare in % del salario assicurato															
	Età di pensionamento anticipato								continuazione							
Età ordinaria di pensionamento	65	64	63	62	61	60	59	58	65	64	63	62	61	60	59	58
26	44	85	131	177	223	270	318	46	64	123	185	249	314	382	451	
27	45	86	133	180	227	275	324	47	65	125	188	253	319	389	459	
28	46	87	135	183	231	280	330	48	66	127	191	257	325	396	467	
29	47	89	137	186	235	285	336	49	67	129	194	262	331	403	475	
30	48	91	139	189	239	290	342	50	68	131	197	267	337	410	483	
31	49	93	141	192	243	295	348	51	69	133	200	272	343	417	491	
32	50	95	143	195	247	300	354	52	70	135	204	277	349	424	500	
33	51	97	146	198	251	305	360	53	71	137	208	282	355	431	509	
34	52	99	149	201	255	310	366	54	72	139	212	287	361	439	518	
35	53	101	152	205	259	315	372	55	73	141	216	292	367	447	527	
36	54	103	155	209	264	321	379	56	74	143	220	297	373	455	536	
37	55	105	158	213	269	327	386	57	75	146	224	302	380	463	545	
38	56	107	161	217	274	333	393	58	76	149	228	307	387	471	555	
39	57	109	164	221	279	339	400	59	77	152	232	312	394	479		
40	58	111	167	225	284	345	407	60	78	155	236	317	401			
41	59	113	170	229	289	351	414	61	79	158	240	323				
42	60	115	173	233	294	357	421	62	80	161	244					
43	61	117	176	237	299	363	428	63	81	164						
44	62	119	179	241	304	369	435	64	82							
45	63	121	182	245	309	375	443									

La tabella degli acquisti per le donne nate nel 1960, 1961, 1962 e 1963 viene adeguata gradualmente alla tabella degli acquisti soprastante.

L'età della persona assicurata è calcolata in base all'anno e ai mesi compiuti.

- Esempio in caso di pensionamento anticipato a 62 anni:
- età 52 anni
 - salario assicurato 40 000 CHF
 - capitale di risparmio accumulato 20 000 CHF
 - importo massimo (204%*40 000) 81 600 CHF
 - riscatto possibile (81 600–20 000) 61 600 CHF

Art. 15 Riscatto della rendita transitoria AVS (art. 28 regolamento di previdenza)

L'importo di riscatto massimo per il conto di risparmio complementare «Riscatto della rendita transitoria AVS» corrisponde alla percentuale della rendita massima di vecchiaia AVS indicata nella tabella sottostante per l'età di pensionamento scelta. Tale importo non può eccedere il potenziale di riscatto restante dopo la detrazione del capitale di risparmio accumulato sul conto complementare.

Età al momento del riscatto	Capitale di risparmio massimo in % della rendita massima AVS							continuazione							
	Età di pensionamento scelta								Età al momento del riscatto						
	64	63	62	61	60	59	58			64	63	62	61	60	59
25	50.5	101.8	154.1	207.0	261.2	316.4	372.2	45	71.4	144.0	217.8	293.0	369.4	447.4	526.5
26	51.4	103.6	156.8	210.6	265.8	321.9	378.7	46	72.6	146.5	221.6	298.1	375.9	455.2	535.7
27	52.3	105.4	159.5	214.3	270.5	327.5	385.3	47	73.9	149.1	225.5	303.3	382.5	463.2	545.1
28	53.2	107.2	162.3	218.1	275.2	333.2	392.0	48	75.2	151.7	229.4	308.6	389.2	471.3	554.6
29	54.1	109.1	165.1	221.9	280.0	339.0	398.9	49	76.5	154.4	233.4	314.0	396.0	479.5	564.3
30	55.0	111.0	168.0	225.8	284.9	344.9	405.9	50	77.8	157.1	237.5	319.5	402.9	487.9	574.2
31	56.0	112.9	170.9	229.8	289.9	350.9	413.0	51	79.2	159.8	241.7	325.1	410.0	496.4	584.2
32	57.0	114.9	173.9	233.8	295.0	357.0	420.2	52	80.6	162.6	245.9	330.8	417.2	505.1	594.4
33	58.0	116.9	176.9	237.9	300.2	363.2	427.6	53	82.0	165.4	250.2	336.6	424.5	513.9	604.8
34	59.0	118.9	180.0	242.1	305.5	369.6	435.1	54	83.4	168.3	254.6	342.5	431.9	522.9	615.4
35	60.0	121.0	183.1	246.3	310.8	376.1	442.7	55	84.9	171.2	259.1	348.5	439.5	532.1	626.2
36	61.1	123.1	186.3	250.6	316.2	382.7	450.4	56	86.4	174.2	263.6	354.6	447.2	541.4	637.2
37	62.2	125.3	189.6	255.0	321.7	389.4	458.3	57	87.9	177.2	268.2	360.8	455.0	550.9	648.4
38	63.3	127.5	192.9	259.5	327.3	396.2	466.3	58	89.4	180.3	272.9	367.1	463.0	560.5	659.7
39	64.4	129.7	196.3	264.0	333.0	403.1	474.5	59	91.0	183.5	277.7	373.5	471.1	570.3	
40	65.5	132.0	199.7	268.6	338.8	410.2	482.8	60	92.6	186.7	282.6	380.0	479.3		
41	66.6	134.3	203.2	273.3	344.7	417.4	491.2	61	94.2	190.0	287.5	386.7			
42	67.8	136.7	206.8	278.1	350.7	424.7	499.8	62	95.8	193.3	292.5				
43	69.0	139.1	210.4	283.0	356.8	432.1	508.5	63	97.5	196.7					
44	70.2	141.5	214.1	288.0	363.0	439.7	517.4	64	99.2						

La tabella degli acquisti per le donne nate nel 1960, 1961, 1962 e 1963 viene adeguata gradualmente alla tabella degli acquisti soprastante.

L'età della persona assicurata è calcolata in base all'anno e ai mesi compiuti.

Pensione transitoria AVS mensile in % del capitale di risparmio sul conto complementare							
	64	63	62	61	60	59	58
Uomini / Donne	8.401	4.237	2.849	2.155	1.739	1.461	1.263

5 Importi limite, interessi, aliquote di conversione, tasse

Art. 16 **Importi limite**
Vedi allegato a parte.

Art. 17 **Interessi**
Vedi allegato a parte.

Art. 18 **Ammontare dell'aliquota di conversione (in %) per il calcolo della pensione di vecchiaia**

¹ Tassi di conversione per donne e uomini

Età di pensionamento	Aliquota di conversione
58	4.141
59	4.245
60	4.354
61	4.468
62	4.589
63	4.718
64	4.855
65	5.000
66	5.157
67	5.324
68	5.506
69	5.701
70	5.911

I tassi di conversione per le donne nate nel 1960, 1961, 1962 e 1963 si basano sui tassi indicati al capoverso 2.

² Graduazione per le donne in base all'anno di nascita (riforma AVS)

Età	1960 e oltre	1961	1962	1963
63	4.795	4.776	4.757	4.737
64	5.000	4.964	4.928	4.891
da 64+ X mesi	5.000	5.000 (64+3 M)	5.000 (64+6 M)	5.000 (64+9 M)
65	5.000	5.000	5.000	5.000

L'età della persona assicurata è calcolata in base all'anno e ai mesi compiuti.

Art. 19 **Tasse**
a. Promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale: 300 CHF;
b. Costituzione in pegno e realizzazione del pegno: 150 CHF.

6 Entrata in vigore

Art. 20 **Entrata in vigore**

Il piano di base II della Cassa pensioni Posta, valido dal 1° gennaio 2018 (Stato 1° gennaio 2022), è sostituito dal presente piano di base II, che entra in vigore il 1° gennaio 2024.

